

REGIONE PUGLIA

Relazione illustrativa del disegno di legge di aumento del fondo regionale annuale di £.400.000.000 previsti dall'art.23 della legge regionale 3 marzo 1974,n.6 per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di asili-nido per gli anni 1972-73.-

La materia in trattazione è disciplinata dalla legge statale 6 dicembre 1971, n.1044 e da quella regionale di applicazione 3 marzo 1973,n.6.

Con la prima lo Stato ha disposto interventi in contributi in campo capitale " una tantum " di due tipi:

- | | | |
|--|----|------------|
| a) per la costruzione,l'impianto e l'arredamento | £. | 40.000.000 |
| b) per la gestione | " | 20.000.000 |

Il piano ha validità quinquennale a partire dal 1972.

Con la seconda - cioè con la legge regionale 3 marzo 1973,n.6 - la Regione Puglia ha stabilito di concedere contributi della medesima natura ad integrazione per un impegno finanziario di £. 400.000.000 annui per l'intera durata del piano.

Il piano di finanziamento di asili-nido per gli anni 1972-73,approvato dalla Regione Puglia con deliberazione del Consiglio n.50 in data 4/12/1973,ha previsto la realizzazione di complessivi 107.

Poichè la misura del contributo statale in relazione al gettito dell'I.N.P.S. risultato inferiore,la Regione ha potuto finanziare solo 100 dei 107 asili inclusi nel piano per gli anni 1972-73.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Molteplici e variamente imputabili sono le cause che hanno impedito e ritardato il passaggio alla fase esecutiva ed operativa del piano. Ritengo superfluo a questo punto, approfondire gli aspetti appena accennati, giacchè purtroppo la realtà che è di fronte a noi è di una drammaticità inoppugnabile:

Il piano per la costruzione di asili rischia di naufragare nel suo contenuto, per la fortissima sperequazione lamentata tra finanziamento promesso e costo dell'opera per la nota sfavorevole congiuntura che sta interessando da tempo la nostra economia.

A dire il vero, la Regione in unione ad altre Regioni, e con il conforto, anche autonomo, delle forze sindacali, dei partiti, ha interpretato da tempo lo stato di disagio in cui si dibattono i Comuni, vuoi per la difficoltà di ordine creditizio frapposta dalla tassa DD.PP., per la concessione di mutui, vuoi per l'estrema delicatarietà dei propri bilanci, facendone viva rappresentazione e dimostranza al governo nazionale al fine di ottenere il rifinanziamento della legge 1044.

A fronte della sordità riscontrata, non è dato alla Regione di trovare autonomamente i mezzi finanziari per rinnovare le anzidette difficoltà.

A tanto, ritengo si possa provvedere elunando la misura dello stanziamento annuale di £.400.000.000 a £. 1.500.000.000, per gli anni 1972-73, e quindi la misura del contributo regionale sino ad un ammontare massimo di £.30.000.000 per ciascun asilo.

Il maggior onere finanziario necessario è di £. 2.200.000, oltre gli 800.000.000 già stanziati per gli anni 1972-73, per complessive £.3.000.000.000 in ordine ai 100 asili finanziati.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Alla relativa copertura finanziaria si farà fronte con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Ed è per tali precipue finalità che propongo il disegno di legge in argomento.-

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 61

"Art.23 - Legge regionale 3 marzo 1973,n.6

Aumento del fondo regionale integrativo di

quello assegnato dallo Stato per le finali

tà di cui all'art.2 della legge 6/12/1971,

n.1044 per il piano degli asili-nido finan

ziato per gli anni 1972 - 73".-

ART. 1

Lo stanziamento annuale di L.400 milioni previsto dall'art.23 della legge regionale 3 marzo 1973,n. 6 viene elevato a L.1.500.000,limitatamente agli anni 1972- 73.-

ART. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo "una tantum" sino a L. 30 milioni per asilo-nido ai Comuni o Consorzi di Comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili-nido per gli anni 1972-73 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai medesimi esercizi, per le finalità di cui all'art. della legge 6/12/1971, n. 1044.-

ART. 3

Per l'erogazione del contributo di cui all'art.2 saranno osservate le norme del Regolamento regionale n.3 del 23 luglio 1974, per quanto compatibili con la presente legge.-

ART. 4

Le somme non impegnate per l'esercizio finanziario
1974 potranno esserlo in quelli successivi.-

ART. 5

Alla copertura del maggior onere finanziario complessivo di L.2.200.000.000, si farà fronte con parte dell'avanzo di amministrazione calcolato in L.5.508.054.604 per gli anni 1972 e 1973, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e pertanto in aumento, per lo stesso imposto al cap.324, art.2, avente ad oggetto :
" Fondo globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione".

In conseguenza, sono introdotte, nel medesimo bilancio le seguenti variazioni :

- Cap.324, art.2 - in diminuzione - L. 2.200,000.000
 - Cap.260 bis(di nuova istituzione) in aumento L.2.200.000.000
- avente ad oggetto :

" Aumento fondo annuale regionale per gli anni 1972-73, per la concessione di contributi integrativi ai Comuni o Corsorzi di Comuni per la costruzione di asili-nido finanziati per gli anni 1972 - 73.-

ART. 6

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127 della Costituzione e 60 dello Statuto.-